

TI_GERICHTE 12.2000.25 vom 10. April 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-04-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.25

FR: TI_GERICHTE 12.2000.25 du 10 avril 2000

IT: TI_GERICHTE 12.2000.25 del 10 aprile 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Secondo quanto narrato nell'istanza, _____ sarebbe stato assunto dal convenuto il 22 marzo 1999 per tempo indeterminato in qualità di installatore di impianti sanitari, a norma del CCL di categoria cui il Consiglio federale avrebbe conferito obbligatorietà generale. Già a partire dal mese di aprile il convenuto non avrebbe più corrisposto il salario all'istante, e dal 4 maggio non gli sarebbe più stata data la possibilità di lavorare, fino al 23 luglio 1999, data in cui il dipendente avrebbe unilateralmente interrotto il rapporto contrattuale. Rimarrebbero dovuti i salari e le altre pretese pecuniarie per il periodo 1° aprile - 23 luglio 1999, dal che la richiesta di fr. 14'923.58 oltre interessi.

E. 2

All'udienza di discussione del 25 ottobre 1999 il convenuto si è opposto alle domande del dipendente, rilevando che il rapporto contrattuale sarebbe stato sciolto durante il periodo di prova di 3 mesi: il lavoratore avrebbe lasciato l'impiego il 14 aprile, comunicando la disdetta per telefono.

E. 3

Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha constatato che nessuna delle parti avrebbe saputo dimostrare la propria versione dei fatti, ragione per cui l'unica soluzione possibile consisterebbe nell'ammissione del fatto che il rapporto di lavoro è terminato consensualmente il 4 maggio 1999, data in cui l'istante ha reso al convenuto le chiavi del magazzino, motivo per cui al dipendente sarebbero dovuti fr. 3'906.65 oltre interessi. Con l'appello l'istante chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso dell'ammissione delle sue domande per fr. 12'499.07 oltre interessi, mentre il convenuto non ha presentato osservazioni all'appello.

E. 4

Dalle frammentarie, e solo in parte comprovate affermazioni della parti, risulta che il rapporto di lavoro è regolarmente iniziato il 22 febbraio 1999, proseguendo almeno sino al 14 aprile. Da quella data, secondo il convenuto, l'istante avrebbe lasciato l'impiego, tesi che però il Pretore ha ritenuto non comprovata. In effetti la deposizione _____ non è decisiva sulla questione della cessazione del rapporto di lavoro, essendo stata questa informazione riferita alla teste dal convenuto medesimo (Cocchi/Trezzini , CPC-TI, ad art 237, m. 1), ed inoltre va pur considerato che il convenuto ha in definitiva accettato il giudizio pretorile che nega la circostanza.

E. 5

Il prossimo termine determinante è quello del 4 maggio, data in cui l'istante ha riconsegnato le chiavi del magazzino, circostanza comprovata dalla deposizione _____, e a partire dalla quale, secondo le tesi dell'istante, il convenuto non gli avrebbe più concesso la possibilità di lavorare. Né l'istruttoria, e neppure le stesse affermazioni dell'istante, hanno precisato quali comportamenti avrebbero consentito al dipendente di ritenere che il datore non gli consentiva più di lavorare, essendo unicamente stato accertato un lungo periodo di assenza (o comunque di difficile reperibilità) del datore (deposizione _____). D'altro canto, la restituzione delle chiavi del magazzino da parte dell'istante costituisce una concludente manifestazione di volontà da parte sua volta a mettere fine al contratto di lavoro, ed inoltre -foss'anche vero quanto asserito dal dipendente- si tratterebbe anche in questo caso di una circostanza dalla quale il dipendente poteva e doveva dedurre che il suo rapporto di lavoro non era destinato a proseguire dopo il periodo di prova, che giungeva a termine il 22 maggio 1999 (cfr. doc. B). Di conseguenza, si può anche concordare sul fatto che in questa situazione, da interpretare in favore della parte contrattuale più debole, la riconsegna delle chiavi del magazzino non poteva ancora essere intesa -come ha fatto il Pretore- come espressione della volontà di sciogliere immediatamente il rapporto di lavoro (anche se il 7 maggio il sindacato si esprimeva già in termini di "ex dipendente": doc. E), ma, nella per il dipendente migliore delle ipotesi, ciò significa comunque che egli ha inteso disdire il contratto per il prossimo termine utile, ossia per l'11 maggio 1999 (art. 76 cpv. 4 CCL). La riconsegna delle chiavi è in effetti chiaramente incompatibile con l'asserita situazione di chi si vuole prevalere della mora del datore nell'accettazione della prestazione di lavoro, costituendo in ogni caso un atto che prelude alla fine del rapporto, e non invece un comportamento teso ad assicurarne la continuità oppure a richiedere al datore l'accettazione della prestazione di lavoro.

E. 6

Ne consegue che non possono essere tutelate le richieste dell'istante per il periodo successivo all'11 maggio 1999, ragione per cui, in parziale riforma del giudizio impugnato, per i 7 giorni lavorativi dal 1° fino all'11 di maggio vanno riconosciute 59.5 ore, che aggiunte alle incontestate 169.5 ore del mese di aprile danno un totale di 229 ore, ossia (a fr. 18.-- all'ora + 3% di supplemento per giorni festivi e 8.3% di supplemento per vacanze) fr. 4'587.80 lordi. Ne segue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame. Non si prelevano tasse o spese. Non si attribuiscono ripetibili di appello e non si modifica l'ammontare di quelle di prima sede, vista la preponderante soccombenza dell'istante ed appellante. Per i quali motivi dichiara e pronuncia I. L'appello 3 febbraio 2000 di _____ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 24 gennaio 2000 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.